

STATUTO

**MONTEVERDE COOPERATIVA
SOCIALE DI SOLIDARIETA' -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BADIA CALAVENA VR VIA CONCA
DELLE PERLE 1

Numero REA: VR - 203123

Codice fiscale: 01880230238

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) alla Raccolta n.

STATUTO
"MONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' -
O.N.L.U.S."
- TITOLO I° -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione e Denominazione:

1.1-È costituita, ai sensi della Legge 08/11/1991 n. 381, una Società Cooperativa sotto la seguente denominazione sociale:

"MONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - O.N.L.U.S."

Art. 2 – Sede:

2.1-La Cooperativa ha sede in Comune di Badia Calavena (VR).

Compete all'assemblea la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e l'istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà provvedere con semplice delibera a variare la sede legale della società, purchè nell'ambito dello stesso comune.

2.2-La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 – Durata:

3.1-La Cooperativa ha durata fino al 2060 (duemilase sessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

- TITOLO II° -
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 – Scopi e Finalità Mutualistiche:

4.1-La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire in via esclusiva finalità di solidarietà sociale. In particolare la sua finalità consiste nel perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini in genere ed in particolare delle persone con disabilità, svantaggiate o emarginate, sia attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'Art. 1 - Lettera a) della Legge 381/91, sia attraverso la gestione di attività artigianali, agricole, commerciali, industriali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'Art.1 – Lettera b) della Legge 381/1991.

4.2-La Cooperativa si ispira ai principi del movimento cooperativo nazionale e mondiale ed in rapporto ad essi si organizza ed agisce.

4.3-Tutte le attività della Cooperativa, pertanto, saranno ispirate ai principi di solidarietà, mutualità, e democrazia, ed attuate con impegno, con responsabilità e rispetto dei ruoli, con spirito comunitario, ed un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

4.4-La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, con le pubbliche amministrazioni, società ed imprese private, con le imprese sociali e gli organismi del Terzo Settore in genere, su scala locale, nazionale e internazionale.

4.5-La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Verona con particolare attenzione al territorio della vallata d'Illasi, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della co-

munità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione responsabile dell'impresa.

4.6-La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

4.7-A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio lavoratore della cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.

4.8-La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali, nonché alla collaborazione con le aziende e le realtà produttive del territorio.

4.9-Ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile, la Cooperativa potrà operare e svolgere le proprie attività anche con terzi non soci.

Art. 5 – Oggetto Sociale:

5.1-Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'Art. 4 del presente Statuto, e conformemente a quanto disposto all'articolo 10 del D.lgs. 460 del 1997, la Cooperativa si propone di gestire in modo organizzato e continuativo, in proprio o per conto terzi, in forma diretta o in appalto o in convenzione con Enti Pubblici e privati in genere, le seguenti attività:

1. Attività socio-sanitarie ed educative (art. 1/c 1 lett. a) - Legge 381/1991):

a) Servizi socio assistenziali, sanitari, educativi e riabilitativi in favore di minori, di anziani e di persone con disabilità o in condizione di disagio sociale o psico-fisico;

b) Centri educativi/occupazionali diurni di accoglienza, socializzazione e formazione al lavoro;

c) Attività e servizi di riabilitazione fisica e psichica;

d) Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione sia presso la famiglia che presso altre strutture di accoglienza;

e) La gestione di servizi scolastici per minori, scuole materne, asili nido, e scuole per la formazione professionale dei minori e di persone in situazioni di disagio o emarginazione sociale in genere;

f) Gestione di strutture residenziali o semiresidenziali per l'erogazione di servizi assistenziali e riabilitativi rivolti anche a minori ed anziani sia autosufficienti che non-autosufficienti, intesi anche quali centri residenziali di accoglienza per persone con disabilità senza supporti familiari, e per rispondere alle esigenze delle famiglie per il "dopo di noi";

g) Attività culturali, formative, ricreative e ricettive, finalizzate alla prevenzione ed al benessere psico-fisico delle persone, nonché alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, anche mediante l'organizzazione di eventi culturali, ricreativi, artistici, sportivi, di promozione culturale e scientifica;

h) L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari, Educatori e similari;

i) Servizi di pre-collocamento finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazioni di disagio sociale, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni con Enti Pubblici ed Aziende private, secondo le normative vigenti;

j) L'organizzazione e la gestione di eventi, servizi di formazione e attività ricreative nel campo della musica, della pittura, del disegno e del restauro in genere, anche, ad esempio, attraverso laboratori espressivo-artigianali ed attività didattiche specifiche, rivolti a minori in età scolare, da realizzarsi anche presso le sedi scolastiche;
k) Servizi di assistenza medico-sanitaria e psicologica rivolta a minori, disabili e loro familiari, nei limiti e secondo le disposizioni di cui alla legge 1815/1939 e 381/1991.

2. Attività di inserimento Lavorativo di persone svantaggiate (art.1/c1 lett. b - Legge 381/1991).

Per dare continuità all'attività di assistenza sociale fin qui delineata e fornire una risposta concreta ai bisogni delle persone assistite, la cooperativa ritiene necessario promuovere il lavoro come veicolo per un migliore recupero sociale e la vita dignitosa delle persone più deboli e in difficoltà.

Le attività di gestione di servizi socio sanitari ed educativi e di formazione finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate o in situazione di emarginazione sociale, sono pertanto funzionalmente correlate al fine di meglio perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Pertanto la cooperativa intende promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, le seguenti attività produttive finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili o svantaggiate, in collegamento funzionale con le attività di cui sopra e nel perseguimento delle proprie attività sociali dirette alla fornitura dei detti servizi socio sanitari, educativi ed assistenziali, attività rientranti tra quelle di cui **all'art. 4 c. 1 lettera b) della Legge 381/91** e, precisamente ai sensi delle più recenti disposizioni di legge nazionale e regionale:

- gestione di attività e strutture di ristorazione quali mense, ristoranti, punti di ristoro, bar, catering, ed ogni altra tipologia di attività di ristorazione;
- gestione di attività e strutture alberghiere, ostelli, pensioni, bed and breakfast ed ogni altra tipologia di attività alberghiera;
- gestione di attività di laboratorio tessile consistente in progettazione, realizzazione e commercializzazione di capi d'abbigliamento;
- attività volta alla progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.;
- produzione e commercio all'ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili;
- gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo;
- attività agricola su terreni in proprietà e/o affitto, comprese le attività connesse con l'agriturismo, la conduzione di serre, l'ortofloravivaismo;
- attività di Agricoltura Sociale, ai Sensi della Legge 141/2015 e successive integrazioni o modificazioni;
- servizi di facchinaggio, traslochi, trasporto materiali;
- lavori di assemblaggio relativi a prodotti di carpenteria, falegnameria, materiale elettronico, etc.;
- assemblaggio ed il confezionamento per conto terzi, di prodotti ed articoli di elettromeccanica ed oggettistica in genere;
- produzione, la riparazione e la commercializzazione di manufatti in genere, nonché per il restauro e la commercializzazione di mobili, opere d'arte, dipinti e complementi d'arredo in genere;
- attività commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari e non a-

limentari in genere, anche per la promozione dei mercati "equo-solidali";

- servizi di lavanderia, stireria, pulitura a secco;
- servizi di Trasporto Sociale;
- gestione di parcheggi;
- gestione di trasporti (cose e persone) sia in proprio, sia in concessione;
- attività riferibili a pulizie in generale di tipo sia civile che industriale;
- lavori inerenti la sanificazione, la disinfestazione e la derattizzazione di ambienti sia civili che industriali;
- attività di raccolta, trasporto e smaltimento di qualsiasi genere di rifiuto, compresa la gestione di isole ecologiche;
- lavori di ripristino e bonifica ambientale;
- lavori edili e di manutenzione agli immobili;
- attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere;
- cantieri, stabilimenti, officine, impianti, magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- attività di formazione e consulenza relativa;
- attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impiego, dell'istruzione delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- laboratorio alimentare e di trasformazione alimentare, per la produzione, preparazione, confezionamento e vendita di alimenti.

5.2-L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve rispondere alle esigenze di netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, come previsto dalla vigente normativa regionale al riguardo.

5.3-Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge in materia, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività purchè direttamente connessa alle attività e scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, ritenute necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

5.4-Tutte le attività comprese nell'oggetto sociale, qualora rientranti nell'ambito delle professioni protette di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815, saranno svolte dalla Cooperativa secondo le norme stabilite per ciascuna professione, tenuto conto della deroga introdotta dall'Art. 10 della Legge 381/1991.

5.5-La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della Legge 31/01/1992 n.59 e sue successive modifiche ed integrazioni, con le modalità che saranno stabilite da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

5.6-La Cooperativa potrà raccogliere prestiti dai soci, finalizzati al sostegno delle attività sociali, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito "Regolamento del Risparmio Sociale" appositamente approvato dall'Assemblea dei Soci.

5.7-La Cooperativa potrà, infine, assumere partecipazioni in altre cooperative, imprese o consorzi, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, al solo scopo di favorire e promuovere l'attività del movimento cooperativo ed il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali o di stabile investimento, purché non di collocamento.

- TITOLO III° -
SOCI COOPERATORI

Art. 6) – Soci Cooperatori:

6.1-Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2-I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6.3-Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge;
- c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

6.4-Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni nei cui statuti sia previsto il sostegno ed il finanziamento delle attività svolte dalle Cooperative sociali, o che siano comunque in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi e delle finalità della Cooperativa.

6.5-Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

6.6-In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.7-I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 7) – Categoria Speciale di Soci:

7.1-La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, c.3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

7.2-Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supe-

rare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

7.3-In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

7.4-La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

7.5-Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.

7.6-Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

7.7-Il recesso ha effetto, allo spirare del termine suddetto, sia con riguardo al rapporto sociale, sia al rapporto mutualistico.

7.8-Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto, anche:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.9-Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

7.10-In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 8) – Soci Sovventori:

8.1-Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

8.2-I Conferimenti e le Azioni dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 9) – Alienazione delle Azioni dei Soci Sovventori:

9.1-Salvo che non sia disposto diversamente dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministra-

zione.

9.2-Il socio che intenda trasferire le proprie quote, deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il nominativo dell'acquirente proposto, ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22).

9.3-In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvede ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10) – Deliberazione di Emissione:

10.1-L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) Il numero minimo di azioni da sottoscrivere da ciascun socio;
- c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- d) il termine minimo di durata del conferimento;
- e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

10.2-Al socio sovventore è attribuito il diritto di voto in Assemblea nella misura di un voto per ciascun socio, indipendentemente dal numero di quote od azioni possedute.

10.3-In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

10.4-Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

10.5-Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera e), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

10.6-La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11) – Recesso dei soci sovventori:

11.1-Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

11.2-Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V
IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12) - Domanda di ammissione:

12.1-Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

A) Se trattasi di persona fisica:

- 1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- 2) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- 3) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- 4) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- 5) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

6) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

B) Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti 1), 2), 4), e 5) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- 1) la ragione sociale o la denominazione la forma giuridica e la sede legale;
- 2) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- 3) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

12.2-Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

12.3-La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

12.4-Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto o di ammissione e comunicarla agli interessati.

12.5-Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

12.6-Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

12.7 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 13) - Obblighi dei Soci:

13.1-Fermi restando tutti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i soci della Cooperativa sono tenuti

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

13.2-Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14) – Perdita della qualità di socio:

14.1-La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15) - Recesso del socio:

15.1-Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere dalla cooperativa, quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

15.2-La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

15.3-Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla procedura conciliativa e arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

15.4-Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. - Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. - Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16) – Esclusione:

16.1-L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 6), per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) non adempia al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, entro quindici giorni dal termine intimato dagli amministratori;
- d) qualora il socio lavoratore incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'espressa preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertare senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive.

16.2-Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-

porti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

16.3-Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 40) e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 17) - Delibere di recesso ed esclusione:

17.1-Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt.40) e seguenti del presente statuto.

17.2-L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18) – Liquidazione delle Quote Sociali:

18.1-I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote versate eventualmente rivalutate, e non al rimborso del sovrapprezzo ove versato; la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. — Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19) – Morte del socio:

19.1-In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18).

19.2-Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente, alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

19.3-Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. - In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20) – Rimborso, Decadenza, Responsabilità dei soci cessati:

20.1-La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

20.2-I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. La Cooperativa potrà, comunque, compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

20.3-Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

20.4-Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21) – Elementi Costitutivi del Patrimonio Sociale:

21.1-Il patrimonio sociale della Cooperativa, è costituito:

1) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci lavoratori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 516,45 (cinquecentosedici virgola quarantacinque);
- b) dai conferimenti effettuati dai soci ammessi nella speciale categoria dei soci di cui all'art.7), rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- c) dai conferimenti effettuati dai soci volontari e dai soci fruitori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale pari ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- d) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- e) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- g) dalla riserva straordinaria;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

21.2-Ciascun socio non può detenere quote di ammontare superiore ai limiti fissati di tempo in tempo dalle leggi speciali in materia.

21.3-Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22) – Vincoli sulle Azioni e loro alienazione:

22.1-Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

22.2-Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente Art.13) -, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

22.3-Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. - Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

22.4-Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo le disposizioni e le modalità previste dai successivi artt. 40 e seguenti.

Art. 23) – Esercizio Sociale e Bilancio:

23.1-L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2-Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informati-

va ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

23.3-La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

23.4-Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.5-L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

23.6-Ferme restando le disposizioni obbligatorie per le legge, l'Assemblea dei soci potrà, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci finanziatori e sovventori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24) – Ristorni:

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25) – Organi Sociali:

25.1-Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci (se nominato);
- d) l'Organo di controllo contabile (se nominato).

Art. 26 – Assemblee:

26.1-Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

26.2-La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito a mezzo di let-

tera raccomandata, ovvero raccomandata a mano, fax, e-mail od altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviato a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

26.3-In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27) – Compiti e Funzioni dell'Assemblea:

27.1-L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 10, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- e) provvede alla nomina degli amministratori;
- f) provvede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e all'eventuale comitato esecutivo nonché al Collegio Sindacale;
- h) approva i regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

27.2-L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23) che precede. Essa, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. - In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

27.3-La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

27.4L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 28) – Costituzione e Quorum Deliberativi:

28.1-In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

28.2-In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati a venti diritto al voto.

28.3-Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29) – Verbale delle Deliberazioni e Votazioni:

29.1-Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

29.2-Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

29.3-Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29.4-Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

29.5-Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 30) – Voto in Assemblea:

30.1-Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

30.2-Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

30.3-Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

30.4-I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco. - Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio

Art. 31) – Presidenza dell'Assemblea:

31.1-L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

31.2-L'Assemblea stessa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32) – Consiglio di Amministrazione:

32.1-La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

32.2-La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

32.3-I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

32.4-Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere rieletti.

32.5-Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 33) – Compiti del Consiglio di Amministrazione:

33.1-Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del

codice civile.

33.2-Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

33.3-Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34) Convocazioni e Deliberazioni del Consiglio:

34.1-Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

34.2-La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

34.3-Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

34.4-La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35) – Integrazione del Consiglio:

35.1-In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

35.2-Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

35.3-In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36) – Compensi agli Amministratori:

36.1-Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, nei limiti previsti dalla legge, e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

36.2-Per gli Amministratori investiti di particolari cariche, si applica, in ogni caso,

il terzo comma dell'articolo 2389 c.c.

Art. 37) – Rappresentanza:

37.1-Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

37.2-Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

37.3-La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

37.4-Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-

37.5-In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

37.6-Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38) – Controllo Contabile:

38.1-Ai fini del controllo contabile ed amministrativo della Cooperativa, l'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2477, c.1 del C.C., potrà nominare un Collegio Sindacale o un Revisore Contabile, determinandone compiti e poteri.

38.2-Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2477, c.2 e c.3 del C.C., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Art. 39) – Collegio Sindacale:

39.1-Il Collegio Sindacale, quando nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, e scelti tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 2397 del C.C..

39.2-Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

39.3-I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, e sono rieleggibili.

39.4-La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

39.5-Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si fa in ogni caso espresso richiamo a quanto disposto dall'articolo 2543 del c.c., in tema di organo di controllo, intendendo la società adottare un sistema di controllo conforme alle previsioni di legge vigenti tempo per tempo e conseguentemente fare proprie eventuali modifiche delle stesse o loro interpretazioni.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 40) – Clausola Compromissoria:

40.1-Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che per legge sono affidate al Pubblico Ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Verona (Camera Arbi-

trale), con gli effetti previsti dagli Artt. 38 e seguenti del D.Lgs n.5/2003.

40.2-Le parti dovranno aderire al Regolamento Arbitrale predisposto dall'ente, decidendo se procedere secondo il tipo di arbitrato rituale o irrituale.

Art. 41) – Foro Competente:

41.1-Per tutte le controversie non risolte in sede di Conciliazione, o comunque di competenza del Pubblico Ministero, è competente il foro di Verona.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42) – Scioglimento e Liquidazione:

42.1-L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43) – Liquidazione del Patrimonio Sociale:

43.1-L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) A rimborso del Capitale Sociale detenuto dai soci Sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- b) A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- c) Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44) – Regolamenti Interni:

44.1-L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

44.2-Tutti i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45) – Principi di mutualità: Indivisibilità delle riserve e Devoluzione:

45.1-I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci operatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.

45.2-In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la cooperativa:

- a) Non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) Non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) Non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) Dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art 46) – Rinvio:

46.1-Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui al D.lgs. 460/1997.

46.2-Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

FIRMATO:

ROBERTA CASTAGNINI

NOTAIO ROBERTO TORDIGLIONE - SEGUE SIGILLO